

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Licata Carmelo

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Profita Calogera

IL SEGRETARIO

Arianna Napoli



COMUNE DI PETRALIA SOTTANA

Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n°: 20

10/09/14

Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)

il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio, attesta:

CHE la presente deliberazione:

è stata affissa a questo albo pretorio il giorno _____ e per 15 gg consecutivi

attesta altresì che contro di essa: _____ sono state prodotte opposizioni o reclami;

— E' stata trasmessa con lettera n° _____ in data _____ al Co.Re.Co. per il controllo preventivo di legittimità:

-- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-09-2014

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.4 della L.R.n.23/97

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 .R. 44/91)

— decorsi 20 gg dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti degli atti integrativi richiesti senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento(art. 18 L.R. 44/91)

— avendo il Co.Re. Co. comunicato di non aver riscontrato vizio di legittimità (art. 18 L.R. 44/91)

Li 10-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Arianna Napoli

=====
Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno: 2014 il giorno: 10 del mese di: settembre alle ore: 09.30
nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal
Presidente in data: 05/09/2014 n : 8907 si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione: ordinaria ed in seduta: pubblica di: prima convocazione
dietro determinazione: Presidente del Consiglio
Presiede la seduta il sig.: Licata Carmelo
Dei consiglieri comunali sono presenti n: 9 e assenti sebbene invitati n: 6
come segue:

<u>n°</u>	<u>Cognome e Nome</u>	<u>N°</u>	<u>Cognome e Nome</u>
1:	Licata Carmelo	9:	Casserà Mario
2:	Profita Calogera	10:	Polizzi Salvatore
3:		11:	
4:	Sorrentino Antonio	12:	
5:	Valenza Rocco Alessandro	13:	
6:	Lodico Sabrina	14:	
7:	Librizzi Marcello	15:	
8:	Mascellino Giuseppe		

Sono assenti : Bencivinni Luca :: Occorso Antonio .: Profita Christian
Cilibrasi Alessandro Passarello Piero Norato Giuseppe

Con l'assistenza del segretario comunale Signor: D.ssa Arianna Napoli
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

II PRESIDENTE

Illustra il punto e dà lettura della proposta di deliberazione della Giunta Municipale, avente per oggetto: **“Approvazione Regolamento Comunale per la Disciplina del Tributo per i servizi Indivisibili (TASI) ”**

Interviene l'assessore Neglia che fa una premessa generale, si rammarica del fatto che si è giunti all'ultimo giorno utile. Si complimenta per il lavoro delle commissioni Consiliari. Spiega i motivi della scelta delle tariffe che la Giunta Comunale ha proposto per l'approvazione.

Ringrazia il consigliere Norato per avere contribuito alla formulazione della proposta .

Il consigliere Polizzi da lettura di una relazione, che viene allegata alla presente.

Il Consigliere Norato , chiede di intervenire e ringrazia l'Assessore per il merito attribuitogli. Si duole del fatto che questo Consiglio Comunale è arrivato ad approvare la TASI l'ultimo giorno utile, poiché avrebbe voluto che si intervenisse prima e che, soprattutto, si trovasse il modo per ridurla. Osserva che rispetto all'aliquota stabilita in Commissione la Giunta Municipale autonomamente ha deciso di ridurla perché ci si è resi conto che era eccessiva. Ritiene , però, che si è agito con superficialità, poiché in questo modo, si sta deprimendo l'economia del Paese. Sarebbe opportuno nominare una Commissione ad hoc al fine di studiare il modo di ridurre l'imposizione fiscale. Dichiaro non solo di essere contrario, ma, a nome della minoranza, dichiara che non parteciperà alla votazione.

Il consigliere Sorrentino, risponde alla minoranza spiegando che certamente non è stata leggerezza arrivare all'ultimo giorno, ma si tratta anche di motivazioni di carattere tecnico.

L'Amministrazione sicuramente non vuole tartassare la cittadinanza, purtroppo ci sono necessità di Bilancio. Precisa che in Commissione già si era stabilito che, ove fosse possibile, le aliquote si sarebbero abbassate. Si è preferito non aumentare le aliquote, preferendo non applicare le detrazioni. Dichiaro, a nome della maggioranza, di votare a favore sia di questo punto che del prossimo.

Il Sindaco chiarisce , anche da parte sua, i motivi della scelta delle aliquote, precisando che si è cercato di fare scelte eque, anche se poi nei fatti qualcuno potrà trovarsi svantaggiato. Rifiuta di sentire etichettato il Comune come inadempiente, perché si è arrivati a decidere oggi. Si è trattato di difficoltà oggettive e per gli eccessivi oneri riversati sui Comuni. Il Comune di Petralia Sottana si trova nella media dei comuni in difficoltà. Precisa, inoltre, che questo Comune ha subito un attacco di Hacker, che ha mandato in tilt la documentazione di quattro anni di Bilancio. Anche questa è un attenuante.

Inoltre, di fatto, la IUC non è solo un cambio di nome, è un appesantimento dell'onere tributario. Anche, Lui considera iniquo il prelievo sulla prima casa ed è convinto che bisogna combattere elusione ed evasione.

E' contrario a ciò che viene affermato contro il pubblico impiego e pubblica amministrazione in generale.

In parte è d'accordo con il Consigliere Norato, che tutte queste tasse incidono sul mercato edilizio, ma gli effetti negativi, derivano anche da altri tipi di abuso.

Alle ore 10.40, s allontanano i consiglieri Norato e Passarello.

A questo punto, **il Presidente** non essendoci altri interventi, pone ai voti la proposta di deliberazione:

II CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere tecnico favorevole, espresso ai sensi dell'art. 12 della L. R. n. 30/2000
Sentiti gli interventi.

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Con n. 9 voti favorevoli (maggioranza), espressi per alzata e seduta.

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: **“Approvazione Regolamento Comunale per la Disciplina del Tributo per i servizi Indivisibili (TASI) ”**

Il consigliere Sorrentino, chiede l'immediata esecutività della proposta che viene approvata all'unanimità

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 stabilisce quanto segue:

- comma 639, viene istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- comma 669, come modificato dall'art. 2 comma 1 lettera f) del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014. Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- comma 671. La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- comma 675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214;
- comma 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- comma 677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- comma 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il limite dell'1 per mille;
- comma 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la Tasi nella misura stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della Tasi;
- comma 682. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra l'altro l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- comma 683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 art. 1 comma a), con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: *«Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento*

all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011.»

Visti:

1) l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, il quale stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

2) l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

3)l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale prevede che, anche se le deliberazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali siano approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

4)l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce all'organo consiliare dell'Ente la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

5)l'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, secondo il quale le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti della Tasi, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97;

6)il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 il quale stabilisce che, per l'anno 2014, è differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

7)la Legge n. 212/2000 ("Statuto dei diritti del contribuente") e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti inoltre:

1. il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dell'U.O. Bilancio, Contabilità e Tributi
2. l'elenco dei servizi indivisibili completo dell'indicazione dei relativi costi assunti sulla base delle risultanze del Conto Consuntivo relativo all'anno 2013, dai quali risulta un costo complessivo pari ad € 461.084,00;

Ritenuto di approvare il Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili IUC – TASI;


PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare il "Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili IUC –TASI", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che il "Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili IUC – TASI" ha effetto dal 1 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 e dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97;

INOLTRE LA GIUNTA COMUNALE PROPONE

di dichiarare, all'unanimità, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – D Lgs. n. 267/2000, considerato che il nuovo tributo è entrato in vigore il 1° gennaio 2014 ed occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti al fine di fornire gli elementi essenziali per il calcolo dell'imposta.

IL SINDACO
(Prof. Santo Inguaggiato)




Elenco servizi indivisibili 2014

<i>SERVIZIO</i>	<i>COSTO</i>
Polizia locale	€. 121.130,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€. 42.742,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€. 209.999,00
Protezione civile	€. 35.290,00
Parchi e tutela del verde	€. 13.600,00
Servizi cimiteriali	€. 38.323,00
TOTALE	€. 461.084,00

I suddetti dati risultano dal Conto al Bilancio 2013 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.15 del 11/08/2014.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rosanna Russo)






Comune di Petralia Sottana

Provincia di Palermo

Parere n.12 del 8 settembre 2014

IL REVISORE DEI CONTI



OGGETTO: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)".

REVISORE DEI CONTI

La sottoscritta Dott.ssa Pierangela La Placa, Revisore dei Conti del Comune di Petralia Sottana, in esecuzione dell'incarico conferito con atto Consiliare n. 29 del 31/10/2013, ha esaminato la proposta di deliberazione in oggetto:

Esaminato in particolare la bozza di regolamento predisposta dall'ufficio tributi che consta di n. 21 articoli;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento di Contabilità vigente da parte del Responsabile di Area Economico Finanziaria, nominato altresì responsabile della gestione del tributo;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità Comunali;

Visto l'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. che ha approvato il TUEL;

Atteso che nel nuovo testo dell'art. 239- comma 1 let. b/7 introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 prevede il rilascio da parte dell'Organo di Revisione del proprio parere sulle proposte di regolamento concernenti l'applicazione dei tributi locali.


Esprime

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla proposta di deliberazione di che trattasi e alla bozza di regolamento in approvazione.

IL REVISORE DEI CONTI
DOTT.SSA PIERANGELA LA PLACA



Petralia Sottana, li 08/09/2014



COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
(Prov.di Palermo)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili.

PARERI

Ai sensi dell'art.153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n.267; recepito della L.R.n.30 del 23/12/2000, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:

PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica

Li, 05/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. re Rosanna Russo)

PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile

Li, 05/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. re Rosanna Russo)